

Comune di Chiavari

(Provincia di Genova)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (**TARI**)

Approvato con deliberazione C.C. 82 del 29/07/2014

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI

1. *Oggetto del Regolamento*
2. *Presupposto del tributo*
3. *Soggetti passivi*
4. *Locali ed aree tassabili*
5. *Esclusione dal tributo*
6. *Rifiuti assimilati agli urbani*

CAPO II - COMMISURAZIONE TRIBUTO E TARIFFE

7. *Commisurazione del tributo e decorrenza*
8. *Articolazione della tariffa*
9. *Determinazione della superficie assoggettabile al tributo*
10. *Categorie di utenze*
11. *Commisurazione del tributo per le occupazioni temporanee di suolo pubblico*
12. *Riduzione ed agevolazioni*
13. *Esenzioni*

CAPO III - DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONI – DISCARICHI - SGRAVI – CONTENZIOSO E SANZIONI

14. *Denunce*
15. *Denunce di variazione e cessazione*
16. *Riscossione*
17. *Rimborsi*
18. *Funzionario responsabile*
19. *Sanzioni*

CAPO IV - NORME FINALI

20. *Disposizioni finali*
21. *Entrata in vigore*

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti di cui all'art. 1 comma 639 della L. 27/12/2013 n. 147.

Art. 2

Presupposto del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Art. 3

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 4

Locali ed aree tassabili

1. Si considerano tassabili, agli effetti dell'applicazione del tributo e con la sola esclusione di cui al successivo articolo 5:

- a) tutti i locali principali ed accessori comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso;
- b) le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché altra area scoperta operativa ad uso privato ove possano prodursi rifiuti urbani.

Art. 5

Esclusione dal tributo

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva.

2. Sono altresì escluse dall'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo :

- impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
- unità immobiliari privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservata ai solo praticanti. Sono invece soggetti al tributo i locali e le aree riservate ad attività diverse da quella sportiva quali ad esempio spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro, ecc.;
- i fabbricati danneggiati, non agibili, non abitabili, in ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria;
- per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani;

3. Sono altresì escluse dall'applicazione del tributo i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive.

4. I motivi e le circostanze che giustificano l'assenza dei presupposti per l'applicazione del tributo vanno indicati nella denuncia iniziale, di variazione o di cessazione, con l'obbligo di allegare idonea documentazione.

Art. 6

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Con apposita deliberazione consiliare, il Comune stabilisce quali rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio.
2. In prima applicazione, viene confermato quanto stabilito con precedente provvedimento consiliare n. 48 dell' 8/6/1998, in quanto compatibile con le norme vigenti.

CAPO II - COMMISURAZIONE TRIBUTO E TARIFFE

Art. 7

Commisurazione del tributo e decorrenza

1. Il tributo, ai sensi dell'art. 1 comma 650 della L. 147/2013, è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione al pagamento decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o la conduzione dei locali ed aree sino al giorno in cui è cessata tale occupazione, purchè debitamente dichiarata con comunicazione di variazione di cui al successivo art.16.

Art. 8

Articolazione della tariffa

1. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
3. La tariffa è suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. La deliberazione di approvazione della tariffa, indipendentemente dall'approvazione del bilancio di previsione, deve essere approvata dal Consiglio Comunale entro il mese di febbraio dell'anno di riferimento qualora esistano i presupposti per avere con certezza il piano economico finanziario.
5. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 9

Determinazione della superficie assoggettabile al tributo

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. In sede di accertamento l'ufficio, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23/3/1998 n. 138, salva diversa dimostrazione dell'utente.

Art. 10

Categorie di utenze

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produrre dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99.

A) UTENZE DOMESTICHE

Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali di deposito (quali box, posti auto, cantine, soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle stesse, non utilizzati o non accessori o pertinenziali ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività economiche. Qualora gli stessi siano iscritti in catasto separatamente dalla parte abitativa; la comunicazione dell'unità abitativa e delle pertinenze/locali accessori da considerare a tal fine deve essere effettuata dal contribuente ed ha decorrenza dal giorno della comunicazione.

Ai fini dell'applicazione del tributo, le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare riferibile alla medesima utenza, per i quali sussiste il presupposto di applicazione del tributo, secondo i seguenti criteri:

- a) per le utenze domestiche utilizzate da nuclei familiari che hanno la residenza nel territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare è quello dei soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe comunale, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica, alla data del primo gennaio di ciascun anno o, per le nuove utenze, alla data di inizio delle stesse;

- b) per le civili abitazioni tenute a disposizione da parte dei nuclei familiari residenti nel territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare è considerato pari a tre;
- c) per le utenze domestiche occupate o a disposizione di nuclei familiari che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare è quello indicato nella dichiarazione, da dichiarare in conformità al numero dei soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe comunale dell'abitazione di residenza, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica; in mancanza di indicazione nella dichiarazione, tale numero è considerato pari a 3;
- d) per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche il numero dei componenti del nucleo familiare è considerato pari a 3.

B) UTENZE NON DOMESTICHE

Ai fini dell'applicazione del tributo, le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie indicate nell'allegato "A" al presente Regolamento, in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, con prevalenza dell'attività effettivamente svolta, sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nell'atto di autorizzazione o di inizio attività.

Art. 11

Commisurazione del tributo per le occupazioni o detenzione temporanee di suolo pubblico

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La misura tariffaria temporanea è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, della categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50 per cento.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 12

Riduzioni ed agevolazioni

1. La tariffa ordinaria viene ridotta, nella misura del 30 %, nel caso di :

- a) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale;
- b) utente che risieda o abbia la dimora per motivi di lavoro per più di sei mesi all'anno all'estero;
- c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purchè non superiore a sei mesi nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La richiesta di riduzione/agevolazione della tariffa di cui ai commi precedenti deve essere presentata dall'interessato in sede di denuncia originaria, integrativa o di variazione ed ha effetto dalla data di presentazione.

5. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;

6. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione sulla parte variabile della tariffa del 20 %. La richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno e deve essere corredata della documentazione necessaria a dimostrare la quantità, la qualità e la destinazione d'uso dei rifiuti avviati al recupero.

7. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica un abbattimento della parte variabile della tariffa pari al 10 % qualora venga praticato il compostaggio alle seguenti condizioni:

- che l'abitazione abbia quale pertinenza esclusiva o a disposizione un terreno, non incolto, adibito ad orto o giardino non pavimentato di almeno mq.30;
- che il compostaggio sia realizzato a mezzo compostiera fornita dall'Ente o in alternativa presentando documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore;
- che sia realizzato nel rispetto della normativa in materia di condizioni igienico sanitarie previste per effettuare il compostaggio domestico, evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost risultante per i corretti fini agronomici;
- che il compostaggio avvenga in via continuativa;
- che sia presentata apposita domanda all'Ufficio tributi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento , indicando il luogo dove avviene il compostaggio;

8. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiamo determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

10. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70 % del tributo dovuto.

11. Per i nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche-sociali, con ISEE pari o inferiore a € 5.000,00=.il contributo copre l'intero importo della tassa.

12. Le predette agevolazioni e riduzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta salvo diverse disposizioni di legge.

13. Il contribuente che vuole usufruire del trattamento agevolato di cui al comma 11 deve trasmettere entro il 31 dicembre al Comune apposita istanza corredata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica richiesta per il calcolo dell'ISEE e relativa alla situazione economica dell'anno precedente. L'agevolazione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Dichiarazione Sostitutiva Unica ha validità un anno e deve essere ripresentata per ogni annualità d'imposta per la quale si chiede il trattamento agevolato. La Dichiarazione Sostitutiva Unica deve essere corredata dalla certificazione dell'ISEE effettuata ad opera dei soggetti autorizzati (CAAF convenzionati).

Art.13

Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo :

- a) gli edifici adibiti a luogo di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione ed ad uso diverso da quello del culto;
- b) i locali e le aree per le quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti;
- c) fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole di coltivatori diretti.

*CAPO III - DENUNCE / ACCERTAMENTO / RISCOSSIONE / SGRAVI / DISCARICHI /
CONTENZIOSO E SANZIONI*

Art. 14

Denunce

1. I soggetti passivi di cui all'art. 3 del presente regolamento devono presentare denuncia, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, entro il 30 giugno successivo alla data di inizio della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

3. I dati da indicare nella denuncia sono:

per le utenze domestiche:

- dati identificativi del soggetto passivo (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- il numero degli occupanti dell'abitazione;
- ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati;
- dati di inizio della conduzione, occupazione, detenzione o variazione, oppure data della cessazione;
- generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
- estremi catastali dell'immobile;

per le utenze non domestiche:

- dati identificativi dell'utente (denominazione, scopo sociale od istituzionale, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività, iscrizione CCIAA, sede legale) e del legale rappresentante;
- attività svolta;
- ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati;
- data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione, variazione o della cessazione;
- generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
- estremi catastali dell'immobile;

Le precedenti denunce presentate ai fini TARSU e TARES, sia per utenze domestiche che per le utenze non domestiche, sono da ritenersi valide.

Art. 15

Denuncia di variazione e cessazione

1. La denuncia di cui all'art. 14, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
2. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, entro il termine di cui al comma 1 dell'art.14, ogni variazione che comporti un maggiore o un minore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni della tariffa ridotta di cui all'art. 12.
3. La cessazione nel corso dell' anno della conduzione, detenzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata all'Ufficio Tributi, dà diritto allo sgravio/discarico dalla data di effettivo rilascio dei locali ed aree.
14. n caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione entro l'anno solare di riferimento, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

Art. 16

Riscossione

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti in base alle dichiarazioni presentate inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avviso di pagamento che specifica per ogni utenza le somme dovute.
2. Il versamento del tributo dovrà avvenire in tre rate aventi scadenza rispettivamente 30 giugno, 30 ottobre e 30 dicembre secondo le modalità di pagamento che verranno indicate nell'avviso.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito di costituzione in mora con il solo addebito degli interessi legali e delle spese di notifica quantificate attualmente in € 5,18, da versare entro 60 giorni dalla notifica. Solo persistendo l'inadempimento scattano la sanzione del 30 % ex art.13, del D. Lgs. n.471 del 1997, gli interessi di mora, le spese di notifica quantificate attualmente in € 5,18 e si apre la strada alla riscossione coattiva.
4. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro.
5. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
6. Contro il sollecito di costituzione in mora, l'avviso di accertamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere

proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato secondo le disposizioni del D.L.gs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17

Rimborsi

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Non si rimborsano le somme fino a 12 euro.
4. Su richiesta del contribuente il credito spettante potrà essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Art. 18

Funzionario responsabile

1. Al Funzionario responsabile, designato dalla Giunta Comunale, sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione di spese e di diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 19

Sanzioni

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica, la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
2. In caso di infedele dichiarazione si applica, la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono ridotte di 1/3, se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi.

CAPO IV - NORME FINALI

Art. 20

Disposizioni finali

1. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento vale quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è soppressa l'applicazione della Tariffa Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (Tares), ferma restando l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e rimborso della tassa relativa all' annualità pregressa.

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELLA TABELLA 3/A DEL
D.P.R. N. 158/1999

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Cinematografi e teatri
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Esposizioni, autosaloni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, amburgherie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato genere alimentari
30. Discoteche, night club